



Prot.n.16539

Ai Docenti
Agli studenti
All'Albo

**Decreto n. 627 di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto – anno scolastico 2022/2023 –
solo componente studentesca**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^a - Titolo I^a, concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della Scuola ed in particolare artt. 21 e 22;

VISTA l'O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n.293 del 24.06.1996, e n. 277 del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;

VISTA la C.M. n.364 prot. n. 3591 del 24.07.1996;

VISTA la Nota24462 de 27.09.2022 del MIUR concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l'anno scolastico 2021/2022;

INDICE

a norma dell'art.2 dell'O.M. n.215 del 15.07.1991, per il giorno **27 ottobre 2022** presso i seggi che verranno costituiti nelle aule ospitanti le classi, le

ELEZIONI

per l'elezione della componente studentesca (quattro rappresentanti) del Consiglio di Istituto dell'IIS "Primo Levi" per l'a.s. 2022/2023 ai sensi di legge.

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente.

L' elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli studenti iscritti.

Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate personalmente,

da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria didattica della Scuola, da **lunedì 17/10/2022 ed entro e non oltre il giorno sabato 22/10/2021 ore 12.00**, nelle ore d'ufficio (dalle ore 08.00 alle ore 13.30 di tutti i giorni utili a partire dal primo e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno di scadenza):

a) per la COMPONENTE degli STUDENTI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori;

I candidati debbono essere elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita. I candidati, inoltre, debbono, nell'ordine, essere segnati da numeri arabi progressivi [esempio: 1) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.]

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sottoindicato NUMERO di CANDIDATI:

Componente STUDENTI	n. 08	Candidati da eleggere	4
------------------------	-------	--------------------------	---

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun candidato può presentare alcuna lista.

Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato.

Sull'apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

- Per la componente **STUDENTI** ogni elettore può esprimere **2 voti di preferenza**.

Le liste debbono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.



L'autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento, fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n.297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n. 297/94 ed alle OO.MM. citate in premessa.

Vignola, 17 ottobre 2022

Il Dirigente scolastico
prof. Luigi Vaccari